



DETERMINAZIONE - settore Polizia Locale e Servizi per la Città

n.° 0000988 /PG del 15/12/2020		Allegati n. //	Pagina 1
Responsabile procedimento: Fabiola Mosca			AT2020098800000
Autore:	Scotto di Perta Dolores - Ufficio Servizi Demografici - 02 91004.438 - s.cimiteriali@comune.paderno-dugnano.mi.it		
(Classificazione: tit.11 cl.4 fascicolo 20 anno 2020)			
NOTA: avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.			

Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E AFFINI – PROROGA TECNICA FINO AL 30 GIUGNO 2021 – CIG 73211872A3

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 745 del 13/11/2014 veniva aggiudicata la gara per la gestione dei servizi cimiteriali ed affini per il triennio 2015/2017 al CONSORZIO LEONARDO SERVIZI – “CONSORZIO STABILE”, P.Iva 01535090474, con sede Legale in Pistoia, via degli Orafi 2, impresa consorziata che ha individuato come ditta esecutrice la NUOVA ATTIMA SERVICE SRL, P.Iva 03528460367, con sede in Pavullo nel Frignano (MO);
- con determinazione n. 1164 del 18/12/2017 è stata disposta la proroga del contratto per un periodo di uguale durata (triennio 2018/2020) così come previsto dal Capitolato d'Appalto (art 3 comma 1);
- L'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato alla determina di cui sopra, che si intende integralmente richiamato, prevede che qualora alla scadenza del contratto non dovessero risultare completate le formalità per la nuova aggiudicazione, l'AGGIUDICATARIO dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste fino alla data di subentro del nuovo assegnatario, alle condizioni del contratto e previa proroga temporanea deliberata dal Comune per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento;
- il suddetto contratto è in scadenza al 31.12.2020;

CONSIDERATO CHE:

- l'Organizzazione Mondiale di Sanità in data 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

*aggiornamento n. 4/A chiuso il 02/04/2019

Determinazione n. **0000988** /PG del 15/12/2020

- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con provvedimenti governativi e regionali che si sono succeduti dal 23 febbraio 2020 sono state disposte misure di contenimento del contagio restrittive e limitative della circolazione di persone fisiche e delle attività economiche;
- Il Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – c.d. “Cura Italia”, è intervenuto in tutti gli ambiti colpiti dall'emergenza sanitaria e, all'art. 103, ha disposto la sospensione generalizzata dei termini ordinatori, perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 aprile 2020 (termine poi prorogato fino al 15 maggio 2020 dall'art. 37 del DL n. 23/2020);
- A fronte dell'evolversi dell'epidemia da COVID 19 con il DPCM del 3 novembre 2020 sono state definite ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale e l'Italia è stata divisa in 3 zone: misure differenziate in base a 3 scenari di rischio per ciascuno dei quali sono previsti misure via via più restrittive in base all'andamento della pandemia e che Regione Lombardia rientra nella cosiddetta “Zona Rossa” (con misure ulteriori ancor più restrittive);
- Le restrizioni sopra indicate sono state riconfermate con il DPCM 3 dicembre 2020, ed ulteriori restrizioni sono state determinate con il D.L. 2 dicembre 2020 n. 158, tenendo altresì conto che lo stato di emergenza sul territorio nazionale deliberato dal Consiglio dei Ministri è stato prorogato attualmente al 31 gennaio 2021;

DATO ATTO, TUTTAVIA, CHE:

- alla luce dell'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del virus Sars Cov 2, al fine del suo contenimento, sono state attivate urgenti misure imposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri mediante decretazioni in materia di contenimento della pandemia - tutt'ora vigenti - che hanno imposto notevoli restrizioni allo svolgimento delle attività d'ufficio delle Stazioni Appaltanti, in particolare nel periodo intercorrente tra i mesi di marzo e giugno, e ottobre dicembre, i cui effetti si presume saranno procrastinati per un periodo non prevedibile;
- le misure sopra descritte hanno determinato una forte diminuzione del personale in presenza dei Servizi Cimiteriali, che è stato impegnato, quotidianamente e quasi in via esclusiva, nella redazione di atti di morte e gestione dei servizi funebri pervenuti in quantità rilevante essendo il comune di Paderno Dugnano sede di due case di riposo e di un ospedale, la Clinica San Carlo, con “reparto Covid” attualmente attivo;
- ancora oggi, per quanto sopra evidenziato, risulta difficoltoso procedere all'esecuzione di tutte le attività prodromiche indispensabili per l'espletamento della gara proprio perché il personale assegnato al citato servizio risulta prioritariamente impegnato nell'espletamento delle citate attività, che al di là di ogni prevedibile scenario evolutivo, ha comportato un forte incremento del carico di lavoro alla struttura;
- come indicato dall'Anac con delibera n. 312 del 09/04/2020 riguardo le procedure di gara già programmate ma per le quali non si è ancora addivenuti alla pubblicazione del bando di gara,

dell'avviso o dell'invito a presentare offerte, le Stazioni Appaltanti valutano la necessità o l'opportunità di differirne l'avvio, tenendo conto dell'urgenza di approvvigionamento, della complessità delle operazioni richieste per la preparazione delle offerte, dell'esigenza di garantire, in ogni caso, la massima partecipazione da parte degli operatori economici alla procedura e di favorire l'agevole adempimento degli oneri di partecipazione a causa delle difficoltà organizzative interne connesse alla situazione di emergenza;

CONSIDERATO CHE:

- con prot. n. 68531 del 14/12/2020 sono stati posti all'attenzione della Direzione, per la corretta revisione, gli atti di gara e il capitolato d'appalto, documentazione necessaria per avviare una nuova procedura e addivenire all'individuazione del nuovo soggetto affidatario dell'appalto in oggetto;
- il servizio di gestione dei Servizi Cimiteriali nei Cimiteri cittadini costituisce un servizio pubblico essenziale, urgente e indifferibile del quale è necessario garantire la continuità, e pertanto, al fine di evitare il rischio di interruzione dello stesso, data la particolare situazione di emergenza ancora in corso e considerata la peculiarità del servizio, nelle more del completamento del percorso intrapreso che permetta l'indizione di una gara, occorre procedere alla proroga prevista di cui in argomento, ai medesimi patti e condizioni, a favore di CONSORZIO LEONARDO SERVIZI - "CONSORZIO STABILE", P.Iva 01535090474;

DATO ATTO CHE:

- con nota prot.n. 66994 del 04/12/2020 è stata richiesta sia a CONSORZIO LEONARDO SERVIZI - "CONSORZIO STABILE", P.Iva, 01535090474 sia alla C.F.P. S.r.l. - P.Iva 00289340366, la disponibilità a prorogare per 6 (sei) mesi il contratto in scadenza il prossimo 31/12/2020, ai medesimi prezzi, patti e condizioni contrattuali in essere;
- la società ha risposto positivamente in data 11/12/2020 con nota registrata al protocollo n. 68360/2020, indicando nella C.F.P. S.r.l. la ditta esecutrice del servizio;

ATTESO CHE:

- non sussiste la necessità di richiedere un nuovo CIG per la proroga (cosiddetta tecnica) del contratto in corso avente codice CIG: 73211872A3 come da indicazione fornita dall'ANAC nella sezione Faq - tracciabilità dei flussi finanziari - A42 che recita: *"non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario"*;
- il Responsabile Unico del procedimento è il Direttore del Settore Polizia Locale e Servizi per la Città, dr. Lucio Dioguardi;
- il responsabile dell'esecuzione dell'appalto viene individuato nella responsabile dell'ufficio Servizi Demografici, signora Fabiola Mosca;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della Legge 488/1999, è stata verificata l'assenza di

convenzioni e accordi quadro attivati dalla Consip S.p.A. società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, ex art. 26, c.3 della Legge 488/99 e di convenzioni attivate da ARIA S.p.A.(Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti), soggetto aggregatore per la Regione Lombardia dove rinvenire il servizio in argomento;

TENUTO CONTO CHE l'importo del contratto per il periodo considerato (che va dal 01/01/2021 al 30/06/2021) è commisurato alle effettive prestazioni richieste e ai prezzi riportati nello schema di offerta presentato in sede di gara e conservato agli atti dell'ufficio ed è stato quantificato per € 110.370,18 cui si aggiungono € 24.281,43 (Iva) ed € 1.700,00 (oneri della sicurezza), per un totale di € 136.351,61, che trova disponibilità al Capitolo 10531/158 del bilancio 2021;

VERIFICATO CHE come previsto dall'art. 1, comma 13 del D.L. 6/7/12 n. 95, convertito nella L. n. 135/2012, l'ente si riserva il diritto di recedere dal contratto qualora i parametri delle Convenzioni stipulate successivamente da Consip o dalla Agenzia Regionale Centrale Acquisti siano migliorativi rispetto a quelli del contratto;

CONSIDERATO CHE:

- l'affidamento oggetto della presente è soggetto al rispetto della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e che la società, ha dichiarato di assoggettarsi al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche nonché ad impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante al verificarsi di variazioni;
- nella medesima nota è acquisita la dichiarazione nel rispetto della norma cosiddetta "pantouflage", ovvero che tra i soggetti che svolgono attività lavorativa o professionale per l'operatore economico non vi sono soggetti che hanno esercitato negli ultimi tre anni, in qualità di dipendenti presso le stazioni appaltanti della PA, poteri autoritativi o negoziali per svolgere attività di cui la società scrivente fosse destinataria, ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165 del 30/3/2001 e ss.mm.ii.;

ATTESO CHE, sono stati avviati i controlli al fine di verificare la permanenza dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e che la presente determinazione diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, a seguito della verifica con esito positivo del possesso dei suddetti requisiti;

PRESO ATTO, ALTRESÌ, CHE:

- il CONSORZIO LEONARDO SERVIZI "CONSORZIO STABILE", P.Iva, 01535090474, con nota prot. n. 68360 del 14/12/2020 ha confermato il mantenimento dei requisiti di ordine generale, di capacità tecnica e capacità economico finanziaria dichiarati con autodichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 445/2000, in sede di gara d'appalto;
- la C.F.P. srl, P.Iva 00289340366, con nota prot. n. 68360 del 14/12/2020 ha confermato il mantenimento dei requisiti di ordine generale, di capacità tecnica e capacità economico

finanziaria dichiarati con autodichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 445/2000, in sede di gara d'appalto;

POSTO CHE al presente provvedimento si applicano, per quanto compatibili, i principi di cui al Codice di comportamento del personale del Comune di Paderno Dugnano, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 223 del 12/12/2013. L'appaltatore dovrà garantire il rispetto dei citati principi sia da parte dei propri dipendenti che da parte degli eventuali collaboratori;

CONSIDERATO CHE la liquidazione sarà effettuata dal servizio che ha dato materiale esecuzione al provvedimento di spesa, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATE:

- ✓ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 10/12/2019 avente ad oggetto: *“Esame ed approvazione emendamenti al Documento Unico di programmazione e al Bilancio di previsione 2020/2022. Approvazione del Documento Unico di programmazione (DUP) e del Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022”*;
- ✓ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 27/11/2020 avente ad oggetto: *“Variazione al bilancio di previsione 2020/2022. Variazione e aggiornamento del documento unico di programmazione - sezione operativa”*;
- ✓ la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 30/01/2020 avente ad oggetto: *“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022”* e le successive deliberazioni di variazione del PEG;

VISTI:

- ✓ lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/01/2000, modificato con deliberazioni di C.C. n. 40 del 26/05/2010 e n. 41 del 26/09/2013;
- ✓ il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 54 del 29/11/2016 modificato con deliberazione di C.C. n. 28 del 24/07/2019;

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

VISTI gli artt. 183, 191 e 192 del D. Lgs n. 267/2000 (Regole per l'assunzione degli impegni di spesa);

VISTO il Decreto del Sindaco n. 16 del 27/10/2020; con il quale si è provveduto all'individuazione dei Direttori di Settore ed attribuito agli stessi il potere di assumere atti di gestione;

DATO ATTO che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 bis della Legge 241/1990 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Paderno Dugnano;

ATTESO che la presente determinazione diverrà efficace, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 33/2013, dopo l'adempimento agli obblighi di pubblicità sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

RICHIAMATO il Regolamento per la concessione di finanziamenti e di benefici economici a Enti e soggetti privati approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 30/04/1999;

VISTO che tra i soggetti che svolgono attività lavorativa o professionale per l'operatore economico CONSORZIO LEONARDO SERVIZI - "CONSORZIO STABILE" non vi sono soggetti che hanno esercitato, negli ultimi tre anni in qualità di dipendenti presso la stazione appaltante, poteri autoritativi i negozi per svolgere attività di cui la società fosse destinataria, ai sensi dell'art.53 comma 16 - ter del D. Lgs. n.165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii.;

RITENUTO, INFINE, CHE l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

esaminato quanto sopra esposto,

DETERMINA

1. Di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Per le motivazioni suesposte, che si intendono qui riportate ed approvate, di disporre la proroga tecnica ammessa dal Capitolato Speciale d'Appalto, ex art. 106, c.11 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., per il periodo **01/01/2021 – 30/06/2021**, , alla ditta CONSORZIO LEONARDO SERVIZI - "CONSORZIO STABILE", P.Iva 01535090474, con sede Legale in Pistoia, via degli Orafi 2, per un importo € 110.370,18 cui si aggiungono € 24.281,43 (Iva) ed € 1.700,00 (oneri della sicurezza), per un totale di € 136.351,61;
3. Il servizio si svolgerà secondo le attuali modalità, termini e condizioni indicate nel Capitolato d'Oneri;
4. Di impegnare la spesa connessa a quanto sopra a favore di CONSORZIO LEONARDO SERVIZI – "CONSORZIO STABILE", P.Iva 01535090474, con sede Legale in Pistoia, via degli Orafi 2, come riportato nella tabella seguente:

<i>importo (IVA compresa)</i>	<i>bilancio</i>	<i>titolo</i>	<i>missione</i>	<i>programma</i>	<i>p.d.c. finanziario</i>	<i>Cap. PEG</i>
Euro 136.351,61	2021	1	12	9	U.1.03.02.99.999	10531/158

dando atto che con il presente provvedimento l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e verrà a scadenza nell'esercizio 2021;

5. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione del corrispettivo successivamente all'esito positivo dei controlli di legge e al regolare espletamento della prestazione richiesta alle condizioni definite nel contratto;
6. Di dare atto che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art.183 comma 8 del d.lgs. 267/2000;
7. Di dare atto che:
 - essendo una proroga (così detta tecnica) di un contratto in essere, concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio, essenziale, nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario, in base a quanto disposto dall'Autorità di Vigilanza non è prevista la richiesta di un nuovo C.I.G. che per il contratto in corso è 73211872A3;

- il Responsabile Unico del procedimento è il Direttore del Settore Polizia Locale e Servizi per la Città, dr. Lucio Dioguardi mentre il responsabile dell'esecuzione dell'appalto è la responsabile dell'ufficio Servizi Demografici, signora Fabiola Mosca;
 - per il servizio in oggetto ai sensi dell'art. 26, comma 3 della Legge 488/1999, è stata verificata l'assenza di convenzioni e accordi quadro attivati dalla Consip S.p.A. e di convenzioni attivate da ARCA S.p.A.(Azienda Regionale Centrale Acquisti), soggetto aggregatore per la Regione Lombardia;
 - l'affidamento oggetto della presente è soggetto al rispetto della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e che la società, ha dichiarato di assoggettarsi al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche nonché ad impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante al verificarsi di variazioni;
 - come previsto dall'art. 1 comma 13 del D.L. 6/7/12 n. 95, convertito nella L. n. 135/2012, l'ente si riserva il diritto di recedere dal contratto qualora i parametri delle Convenzioni stipulate successivamente da Consip o dalla Agenzia Regionale Centrale Acquisti siano migliorativi rispetto a quelli del contratto;
 - al presente provvedimento si applicano, per quanto compatibili, i principi di cui al Codice di comportamento del personale del Comune di Paderno Dugnano, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 223 del 12/12/2013. L'appaltatore dovrà garantire il rispetto dei citati principi sia da parte dei propri dipendenti che da parte degli eventuali collaboratori;
 - il Patto di Integrità approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 134 del 28/07/2016, è già stato sottoscritto, nell'ambito del contratto previgente, da parte dell'appaltatore e della consorziata che si obbligano al rispetto di tutte le clausole ivi contenute, agli atti di questa amministrazione protocolli n. 54062 e n.54084 del 13/09/2018;
8. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;
9. Di dare atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 bis della Legge 241/1990.

PADERNO DUGNANO, 15/12/2020

IL DIRETTORE
Dott. Lucio Dioguardi